

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO  
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

**TARIFFA PROFESSIONALE PER LAVORI PRIVATI**  
**MODIFICHE E AGGIUNTE AI CRITERI INTERPRETATIVI DELLA 143/49**

**Approvata dalla Consulta degli Ordini Ingegneri della Lombardia in data 25.10.2001**  
**Ratificata dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Milano nella seduta del 09.11.2001 e**  
**modificata (per i collaudi statici) nella seduta del 26.03.03.**

**RESPONSABILE E COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI CANTIERI**

**Si adotta la Tariffa dei L.L.P.P.:** i coefficienti della Tab. B2 devono essere applicati alle percentuali della Tab. Adella medesima tariffa (D.M. 04.04.01), relative alla categoria prevalente e all'importo della intera opera.\*

**COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

Si applica la Tab. C della Tariffa ex L. 143/49 all'intero importo dell'opera quale risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio, con l'aggiunta di un compenso ulteriore per la revisione tecnico-contabile variabile dal 10% al 30% di quanto risultante dalla applicazione della Tab. E (onorari per misura e contabilità dei lavori),.

Rimborso forfettario delle spese accessorie pari al 30% dell'onorario, ovvero rimborso spese a vacanza, predeterminato in base alle presumibili difficoltà delle operazioni di collaudo e alla previsione del numero di visite ritenute necessarie.

Per i collaudi in corso d'opera permane l'aumento del 30%.

I compensi per i collaudi specialistici (strutture, impianti, ecc.) che si rendessero necessari, e che dovessero eseguirsi in aggiunta o in concomitanza del collaudo tecnico-amministrativo generale, sono da compensarsi a parte.

**TARIFFE PROFESSIONALI PER I COLLAUDI STATICI**

L'onorario previsto a discrezione in base all'art.5 h) della L.143/49, sarà commisurato all'aliquota corrispondente alla Tab. A ex L. 143/49 – Cat.If, Ig o IX, parzializzata al 10%;

Le spese, da conglobare nell'onorario, sono da compensarsi in misura variabile dal 30% al 60% dell'importo dell'onorario stesso.

L'importo minimo complessivo, incluse le spese, non potrà comunque essere inferiore a € 1.000,00.

Le eventuali prove di carico e/o verifiche e prestazioni particolari saranno compensate a vacanza o a discrezione, in aggiunta all'onorario come sopra determinato.

Per la revisione dei calcoli si fa riferimento all'art. 19-f della Tariffa ex L.143/1949.

**N.B.**

\* Sostituisce la tariffa approvata dal Consiglio dell'Ordine di Milano in data 17.03.1999

- per tutto ciò che non è esplicitamente modificato dal D.M. 4.4.2001, vale quanto previsto dalla tariffa professionale vigente ex L.143/49.
- Le percentuali relative alle spese e alla maggiorazioni e riduzioni devono essere sempre applicate all'importo lordo dell'onorario risultante dall'applicazione delle tabelle.